



COMUNE DI CINQUEFRONDI

GESTIONE DELLE ACQUE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI

REGOLAMENTO PUBBLICO ACQUEDOTTO

COMUNE DI CINQUEFRONDI

GESTIONE DELLE ACQUE

Il Comune di Cinquefrondi, consapevole dell'insostituibilità del bene più prezioso che ha la Terra, adotta con il presente Regolamento i principi generali dettati dalla Legge 36/1994:

Tutela ed uso delle risorse idriche (art. 1)

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri ideologici.

Usi delle acque (art. 2)

1. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli usi del medesimo corso idrico superficiale e sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizioni che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Risparmio idrico (art.3)

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
 - a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
 - b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
 - c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
 - d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.

IL COMUNE DI CINQUEFRONDI

Convinto dell'utilità che il servizio idrico integrato, ovvero l'insieme dei servizi idrici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, necessita per il raggiungimento delle finalità di efficienza, efficacia ed economicità, adotta i seguenti regolamenti per i servizi di:

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E RELATIVI CANONI E TARIFFE

GESTIONE DEI SERVIZI

I servizi sopra citati ed i servizi annessi agli stessi sono assunti in privativa e gestiti in economia dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà stabilire, con apposita deliberazione ai sensi di legge qualsiasi altra forma di conduzione e/o affidare a terzi, in tutto od in parte, i servizi di cui trattasi.

COMUNE DI CINQUEFRONDI

SERVIZIO ACQUEDOTTO

PARTE PRIMA

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i servizi di distribuzione dell'acqua potabile, il perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 5 della premessa, assicurare mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative dell'acqua con particolare attenzione ad un equo sistema tariffario.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

USI DELL'ACQUA POTABILE

L'acqua è principalmente destinata ad usi privati o pubblici nel centro abitato.

Può esse concessa, quando ve ne sia la disponibilità, oltre ai bisogni di cui al comma precedente, per gli usi industriali, zootecnici, con precedenza per gli usi alimentari.

Gli stabilimenti industriali o altri tipi di insediamento costruiti con regolare licenza possono chiedere l'acqua potabile per le maestranze e le abitazioni del personale.

Subordinatamente agli scopi suddetti, può essere concessa per qualsiasi altro uso.

Le concessioni per gli usi subordinati a quello potabile, di cui ai predetti commi, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospesi, durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile del Comune, senza che ciò possa dar luogo in qualsiasi modo ad altri risarcimenti diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

ART. 2

COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condotte su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvo eventuali recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione Comunale, realizzati da personale specializzato e sotto la sorveglianza dei tecnici incaricati dal Comune.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del Servizio Tecnico-Manutentivo. Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune, previa costituzione delle eventuali servitù per le parti delle reti costruite su strade e fondi privati.

In questo caso l'Amministrazione Comunale potrà rimborsare agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazioni su consumi, per una durata massima di anni cinque.

Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.

ART. 3 PROPRIETA' DELLE CONDOTTE

Le condotte stradali, anche se costruite con contributi a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali costruite a totale carico degli utenti per la parte ricadente su suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono al Comune.

Sono altresì di proprietà comunale tutte le tubazioni della rete di distribuzione della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua.

La modifica, lo spostamento di impianti a qualsiasi causa, dovuti o richiesti dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato, saranno eseguiti a cura diretta dal Servizio Tecnico-Manutentivo e a totali spese degli utenti.

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni della presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Servizio Tecnico-Manutentivo e sono vietate agli utenti e a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

Per qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o di inconvenienti di qualsiasi natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Servizio Tecnico-Manutentivo, il quale si riserva di chiudere la presa qualora non abbia ottemperato a tale obbligo e di eseguire le riparazioni d'ufficio ed a carico dell'utente.

La spesa relativa alle operazioni di cui sopra è rimborsata sotto forma di canone fisso annuo da determinarsi dal Comune.

ART. 4 SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

La sorveglianza, manutenzione e riparazione di qualsiasi conduttura o apparecchio su suolo pubblico e comunque fino all'apparecchio misuratore, contatore compreso, è eseguito esclusivamente dal Servizio Tecnico - Manutentivo ed a mezzo degli installatori dallo stesso autorizzati. '

ART. 5 DANNI ALLE CONDOTTE

Chiunque nell'eseguire lavori provoca, direttamente e indirettamente per negligenza e colpa, dei danni alle condotte sia esse primarie che secondarie o diramazioni, dovrà rimborsare al Comune entro tre giorni il corrispettivo preventivo dall'Ufficio Tecnico Comunale del danno causato e procedere nei successivi tre giorni della presentazione del conto consuntivo al conguaglio per la restante somma.

Eventuale dispersione di acqua causata anche dalle necessarie riparazioni, sarà rilevata dal Servizio Tecnico - Manutentivo.

Il rimborso quantificato sulla rilevazione della dispersione di acqua dovrà essere maggiorato del 8% per le spese generali.

Il mancato o il ritardato rimborso comporta senza alcuna messa in mora, il pagamento anche degli interessi calcolati secondo il tasso previsto dagli art. 35 e 36 del D. P. R. 1063/1962 (Capitolato generali lavori pubblici, quale decretato dal Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici)

Sono fatte salve eventuali maggiori danni avanzati o pretesi da terzi.

ART. 6

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La distribuzione dell'acqua potabile avviene secondo le caratteristiche orografiche dell'utenza rispetto agli impianti di accumulo e di distribuzione, per libera caduta o tramite impianti di sollevamento e per mezzo di impianti di uso pubblico o mediante concessioni private.

ART. 7

INTERRUZIONE DI SERVIZIO - EFFETTI - RIVALSE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni e deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condutture pur provvedendo come è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause, e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.

Se le interruzioni totali del deflusso durassero più di tre giorni, e sempre che l'utente ne faccia richiesta in maniera che l'interruzione sia controllata in contraddittorio con l'incaricato del servizio Tecnico-Manutentivo, gli sarà concessa, per il tempo successivo, la rivalsa dell'importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta.

Il Comune si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Le utenze, che per loro natura richiedono continuità del servizio possono a seguito comunicazione scritta al Servizio Tecnico-Manutentivo dotarsi di un adeguato autonomo impianto di sollevamento o di riserva rispettando ovviamente le norme del Titolo II (norme per gli impianti interni) e quanto eventualmente prescritto dal Servizio Tecnico - Manutentivo.

In ogni caso, la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'utente dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Nessun rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

TITOLO II

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 8

CONDUTTURE PRIVATE

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a carico dell'utente.

Il Comune si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono comunque da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art. 9 **POSIZIONAMENTO TUBAZIONE**

Le tubazioni della distribuzione privata che cadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza (almeno 60 cm) dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolar di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare ed essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 10 **COLLEGAMENTO DI IMPIANTI ED APPARECCHI**

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 11 **IMPIANTI DI POMPAGGIO**

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di serbatoio di raccolta in maniera che venga impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe nelle condotte derivate da quelli stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Tecnico - Manutentivo il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 12 **SERBATOI**

Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio dovrà essere dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 13

MODIFICHE

Il Comune potrà, se lo ritiene necessario e in qualsiasi momento, ordinare le modifiche agli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti. In caso di inadempienza il Comune avrà la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 14

PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

Ogni utente, per qualunque causa e titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che comunque dagli impianti interni possono derivare.

L'utente dovrà provvedere perché siano preservati da manomissioni e danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Art. 15

ISPEZIONI

Il Comune ha sempre diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi agenti o da personale all'uopo incaricato, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

Gli accertatori muniti di tessere di riconoscimento con foto rilasciata dal Sindaco, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi delle regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale che in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo di giorno salvo diverse prescrizioni del Servizio Tecnico - Manutentivo.

In caso di opposizione od ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non venga accertata la predetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte degli utenti.

Resta altresì, salvo diritto al Comune, alla revoca della concessione ed alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

Art.16

POSIZIONE E CUSTODIA APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune, di facile accesso agli agenti dell'acquedotto.

Essi sono di norma situati nel pozzetto della rete idrica che verrà indicato dall'incaricato del Servizio Acquedotto.

Qualora per motivi tecnici, valutati di volta in volta dall'incaricato del Servizio Acquedotto, ciò non sia possibile, gli stessi dovranno essere situati nell'atrio di entrata degli stabili o di altro locale a pianterreno, o scantinato, in immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio o a confine della proprietà dell'utente. In questo caso saranno custoditi in apposita nicchia o pozzetto costruiti a spese dell'utente, con apposito sportello di chiusura o chiusino stradale, la cui chiave è tenuta dagli agenti dell'acquedotto. L'utente può munirsi, per i suoi bisogni, di altra chiave in guisa – però – da non impedire la diretta constatazione da parte degli agenti dell'acquedotto.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso per modifiche ambientali non imputabili ad esso, venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche e alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori, sono provvisti di apposito sigillo dal Comune.

L'effrazione alterazione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della concessione.

Art.17

CONTATORI CONDOMINI

Qualora l'edificio comprende più alloggi, come nel caso di condomini, dovrà essere sistemato un misuratore generale e subito di seguito tanti contatori per quanto sono le unità abitative.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero della amministrazione condominiale.

Art. 18

GUASTI AGLI APPARECCHI

L'utente deve provvedere che siano salvaguardate dal gelo e dalle manomissioni, il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata, fino al contatore essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio tecnico manutentivo affinché questo possa provvedere.

Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 19 **VERBALI ESISTENZA CONTATORE**

La constatazione dell'esistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'utente, su modello a dell'Apparecchio quale dovranno menzionarsi, il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi, sostituiti o spostati se non per disposizione del Servizio Tecnico Manutentivo ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

La violazione di quanto sopra comporta l'interruzione immediata della fornitura e la promozione delle azioni penali e civili contro l'utente.

Art. 20 **RIMOZIONE, SOSTITUZIONE, INSTALLAZIONE DEL CONTATORE**

All'atto della rimozione, della sostituzione o della installazione degli apparecchi di misura, devono essere redatti, su speciali moduli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dall'incaricato del Servizio Tecnico Manutentivo.

In assenza dell'utente, il verbale è firmato da due testimoni.

Tali verbali, oltre i dati di cui all'articolo precedente, devono indicare i motivi dell'intervento e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art. 21 **LETTURA DEI MISURATORI**

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con la periodicità stabilita dall'Amministrazione Comunale.

La lettura degli apparecchi di misura verrà eseguita con la frequenza stabilita e con una tolleranza di 10 giorni in più o in meno.

Il Comune si riserva il diritto di variare la frequenza della lettura e quindi al pagamento.

Il Comune o chi per esso ha la facoltà di fare eseguire le letture quando lo ritiene opportuno e di procedere ad accertamenti straordinari.

Il computo del consumo dell'acqua verrà fatto in base al consumo rapportato al periodo intercorso tra le due letture contatore senza alcun abbuono per consumi inferiori alla quantità contrattuale.

I maggiori consumi verificatesi nel periodo di misurazione verranno pagati unitamente al canone fisso del relativo periodo.

La lettura rilevata sarà riportata sulla bolletta del periodo corrispondente.

Art. 22 **MANCATA LETTURA CONTATORE**

Qualora per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura del contatore durante il periodo antecedente la fatturazione e tale impossibilità torni a verificarsi nel periodo successivo, viene senz'altro disposta la chiusura della presa dell'impianto che potrà essere riaperta

soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e alle spese di chiusura e apertura fornitura.

Art. 23

IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, l'addebito per i consumi dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo precedente o in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte del servizio tecnico-manutentivo.

Art. 24

VERIFICA CONTATORE DIETRO RICHIESTA

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni di un misuratore, il Comune, dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e riparazioni necessarie sono a carico del Comune che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al calcolo effettuato sul periodo precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza di legge (5% a deflusso ed a pressione normale), il Comune incamera il deposito effettuato a titolo della spesa di verifica.

Per gli impianti a luce tassata, modulati da lente idrometrica il predetto limite di tolleranza è del 10%, per verifiche da compiersi nei periodi di massimi carichi idrodinamici.

Art. 25

TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabilite dal Servizio tecnico manutentivo in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.

Il Servizio Tecnico Manutentivo ha sempre la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga, senza obbligo di preavviso e di giustificazione qualsiasi.

Gli utenti sono i consegnatari dei contatori, indipendentemente dal titolo di proprietà e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Art. 26

QUOTE MANUTENZIONE

In base al tipo e alla portata del contatore è previsto il pagamento con voce distinta, di un importo a carico dell'utente, quale solo per manutenzione, da corrispondere unitamente al canone.

La spesa per la sostituzione del contatore fa carico allo stesso utente.

TITOLO IV

FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 27

DEFINIZIONE DI IMPINANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi, vespasiani e simili;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 28

USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici ed è escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie fiaschi e secchi.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 29

VASCHE E CISTERNE PUBBLICHE

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

E' fatta comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art. 30

PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini;
 - c) bocche per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
- Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione.

TITOLO V

FORNITURE USO PRIVATO

Art. 31 LE CONCESSIONI

Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore ed eccezionalmente, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.

Sono ammesse a concessioni a forfait con erogazione a bocca libera, solo per le bocche di incendio.

Le concessioni vengono accordate sotto l'osservanza del presente regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nell'atto di concessione.

E' vietato, ed è considerato in malafede anche agli effetti penali, ogni prelievo di acqua da parte dei privati, tranne dalle bocche di erogazione impiantate per regolare concessione e dalle pubbliche fontanine nei limiti prescritti dall'art. 28.

Art. 32 SPECIE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si dividono per TIPO:

- 1) PROVVISORIE
- 2) ORDINARIE

per classe d'USO:

- A)-DOMESTICO
- B)-EDILIZIO :
- C)-INDUSTRIALE D)SPECIALI

Ee per SCAGLIONI O FASCE DI CONSUMO.

Stabiliti in base ai consumi annui.

DESCRIZIONE DELLE CONCESSIONI

ART. 33 CONCESSIONI ORDINARIE E PROVVISORIE

Si intendono concessioni del tipo provvisorio tutte le forniture che hanno già una scadenza contrattuale.

Le forniture ordinarie sono a tempo indeterminato e comunque superiore a tre anni.

ART. 34 CLASSIFICAZIONE DEGLI USI

Si considera per classificazione per:

USO DOMESTICO, l'acqua destinata ad uso familiare ed utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. E' escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto.

USO EDILIZIO, l'acqua destinata alle costruzioni, rifacimenti e manutenzioni ordinarie e straordinarie di immobili urbani ed extraurbani.

USO INDUSTRIALE, l'acqua destinata per l'attività industriale ed economica.

USO SPECIALE - E' l'acqua destinata per altri usi non contemplati nel presente regolamento e che il Servizio Acquedotto potrà fare stabilendo, caso per caso, modalità di erogazione, condizioni e prezzi.

Art. 35

SCAGLIONI O FASCE DI CONSUMO

Gli scaglioni sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36

TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto della richiesta di concessione utenza di acqua potabile apposita autorizzazione del proprietario.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 37

RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Servizio acquedotto unitamente (art. 45 L. 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, indicante 'gli estremi della concessione ad edificare o per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione.

Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30/1/77.

Se già usufruisce del pubblico servizio, in sostituzione, il richiedente produrrà copia di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.

La domanda, unica per utenza, dovrà comunque indicare; indicare fra l'altro, il tipo o utenza richiesta con riferimento agli artt. 33, 34 e 35 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari del fabbricato.

Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire con relativa concessione edilizia.

L'allacciamento definitivo potrà avvenire, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue.

Le utenze per le case di campagna o ricoveri vengono concesse esclusivamente per uso domestico previa dimostrazione della loro esistenza ed idoneità tecnica strutturale.

Art.38

CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza, intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale:

La stipulazione del contratto d'utenza avviene per ogni nuova concessione e per ogni uso cui è destinata l'acqua e l'utente ne assume l'obbligo di pagamento del minimo anche quando non viene consumato.

I minimi consumi contrattuali per i diversi usi dell'acqua sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

I contratti di utenza di cui sopra potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi previsti dal presente regolamento in particolare dall'art. 44 e di quant'altro richiesto dal Servizio Acquedotto.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari e delle *tariffe* anche se non allegate.

ART. 39

SUBINGRESSO

I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari.

Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Comune degli obblighi derivanti dal contratto qualora i nuovi proprietari od usufruttuari non assumano detti obblighi della concessione fino alla scadenza.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto di acqua, sia il proprietario che cessa sia quello che subentra, dovranno darne partecipazione scritta al Servizio . Acquedotto.

La mancanza di denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione.

ART. 40

FORNITURE PROVVISORIE

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione e alle condizioni che:

- Sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;

- Sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- Sia pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.

Tutto il materiale resta di proprietà del Comune.

ART. 41 DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

I contratti stipulati con soggetti diversi dal proprietario dello stabile non possono eccedere i limiti della durata dell'affitto.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposte al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte del Servizio Acquedotto e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

ART. 42 USO DELLE BOCHE ANTINCENDIO

Le bocche di incendio devono essere sigillate a cura degli incaricati del Servizio Tecnico Manutentivo e redatto un apposito verbale.

E' vietato qualsiasi uso di dette bocche se non per incendio e per lo stesso stabile per il quale furono richieste.

L'utente è obbligato di denunciare al Servizio Acquedotto entro 24 ore dalla violazione del sigillo, l'utilizzo della bocca antincendi.

ART. 43 USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

TITOLO VI CONTABILIZZAZIONE E ONERI

ART. 44 ONERI DI ALLACCIAMENTO-CAUZIONI-NOLI-CANONISPESE CONTRATTUALI

Accolta la domanda, il richiedente dovrà versare, prima della firma del contratto:

1) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dal Servizio Acquedotto per i lavori di posa della tubazione, dalla rete stradale al limite della proprietà privata, e per la costruzione del pozzetto, per il contatore o per la bocca d'incendio;

2) un diritto fisso di allacciamento;

3) un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese stampati.

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

Un importo fissato dalla tariffa in vigore, quale nolo di contatore comprendente la manutenzione dello stesso e un importo quale canone per idrante antincendio saranno riscossi periodicamente con l'importo dei consumi.

Art. 45

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - LETTURA DEI CONTATORI

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio Acquedotto ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione Comunale potrà stabilire, oltre al sistema tramite operatore, anche con altri metodi come autovettura da parte dell'utente, telelettura e simili.

Art. 46

TARIFFE

Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate con autonomi provvedimenti dell'Amministrazione Comunale nei modi e nei termini di legge.

A tutte le utenze si applica un canone dovuto per l'erogazione dell'acqua, manutenzione ecc. e viene misurato in base alla classe uso acqua e allo scaglione di consumo.

L'attribuzione della classe di consumo avverrà dietro richiesta dell'utente, e il canone deve intendersi come consumo minimo da pagare anche se non viene raggiunto il consumo contrattuale.

Art. 47

TARIFFE PER BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per ciascuna bocca da incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.

La misura del canone è fissata periodicamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 48

PAGAMENTO CANONI E SERVIZI

Il pagamento dei canoni, consumi, eccedenza, diritti o canoni acque reflue, prestazione di servizi e quant'altro, deve avvenire entro 15 giorni successivi dalla data di scadenza periodo di cui all'art. 21.

Per i contratti assunti in epoca non coincidenti col principio della periodicità del canone, l'utente è tenuto a pagare il periodo di effettivo servizio.

Ove viene richiesto l'invio, al domicilio dell'utenza o ad altro diverso, a mezzo del servizio postale, della bolletta/fattura il pagamento deve avvenire entro la data nella stessa evidenziata.

Le spese di spedizione sono a carico dell'utente e tutta la corrispondenza può essere inviata ad un domicilio diverso dall'utenza.

Le bollette devono essere pagate per intero, altrimenti saranno considerate insolute a tutti gli effetti, e per mezzo dell'allegato conto corrente postale fermo restando la possibilità di frazionare i pagamenti per i canoni ritenuti esosi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 49

VALIDITA' DELLA FATTURAZIONE

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento nel termine stabilito.

Art. 50

SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ

Il pagamento delle bollette dovrà effettuarsi nel termine indicato dall'art. 48.

Trascorso tale termine l'Amministrazione Comunale o la Concessionaria del Servizio Acquedotto, provvederà senza che ciò sia un obbligo per il Comune, all'invio, a mezzo raccomandata a.r., del sollecito di pagamento della fornitura avvisando che la prossima bolletta sarà maggiorata degli interessi, della mora, delle spese e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo di quanto dovuto entro 7 giorni dalla data di notifica della nota di sollecito, il Servizio Acquedotto provvederà alla sospensione della fornitura e all'apposizione dei sigilli.

La fornitura potrà essere riattivata solo dopo che l'utente abbia regolarizzato tutte le pendenze e le spese di chiusura e riapertura.

Il recupero delle somme dovute e non riscosse avviene secondo le vigenti disposizioni di legge relative alle procedure coattive per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Art. 51

RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

La risoluzione del contratto dà diritto al Comune di ritirare tutto il materiale installato presso l'utente e di esigere a titolo di penale oltre l'indennità del precedente articolo, la rimanente parte di canone fino alla scadenza della periodicità di cui all'art. 21.

Anche se il Comune non ha provveduto al ritiro del materiale di sua proprietà, l'eventuale riattivazione della stessa concessione deve intendersi come nuova concessione e, pertanto, l'utente è tenuto a corrispondere al Comune gli importi come da tariffario in vigore e stipulare un nuovo contratto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52

PORTATA GARANTITA

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio Tecnico-Manutentivo ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 53

MANOMISSIONI ALLE CONDUTTURE

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

Art. 54

VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessita, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dell'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

Le variazioni ad aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che sono già investiti dalle concessioni d'acqua.

Art. 55

REGOLAMENTO COME NORMATIVA CONTRATTUALE

Le norme del presente regolamento e le relative delibere sulle tariffe, anche se non allegate, formano parte integrante del contratto di concessione acqua.

Art. 56
TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 57
PENALITÀ

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del codice penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, secondo la gravità dei fatti.

Per coloro i quali abusivamente si collegano senza preventiva concessione alla rete idrica è prevista una sanzione pari a 15 volte il contributo dovuto quale diritto di allaccio per la concessione.

Gli stessi, inoltre, potranno regolarizzare tale posizione inoltrando al Comune apposita domanda con la documentazione di rito, pagando i canoni di acqua potabile per gli anni interessati e non prescritti, gravati dell'indennità di mora e degli interessi legali vigenti, con decorrenza dall'atto di residenza o di utilizzo dell'immobile in questione e, quantificando i consumi nella misura forfettaria stimata dalla rilevazione dell'apparecchio misuratore installato, a cura dell'utente, subito dopo la concessione all'allaccio alla rete idrica.

L'autorizzazione all'allaccio avverrà a seguito del pagamento della sanzione comminata e, la stessa sarà revocata, entro un anno dalla concessione, per mancato pagamento, dei canoni arretrati accertati e dovuti.

Qualora venga fatto un uso dell'acqua diverso da quello per cui è stata rilasciata la concessione, è prevista una sanzione pari a 10 volte il contributo dovuto, quale diritto di allaccio, per la concessione.

Art. 58
APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni

Art. 59
AZIONI GIUDIZIARIE

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione Comunale il Servizio Acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale di Cinquefrondi.

ART. 59 BIS
NORMA TRANSITORIA

Gli utenti in possesso di concessioni di acqua ad uso edilizio, che, pur avendo ultimato i lavori di costruzione, riparazione, ecc., vi abitano senza aver richiesto la conversione di utenza possono sanare tale anomalia, presentando apposita domanda in carta legale con certificato storico di

residenza abitativa e la documentazione prevista dal presente regolamento per le concessioni di acqua potabile per uso domestico.

Tale voltura potrà essere accolta soltanto per le annualità i cui ruoli non siano ancora stati elaborati.

Il presente articolo sarà applicabile per la durata di mesi 12 dalla sua esecutività.

Art. 60
ABROGAZIONE

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni dei regolamenti e ordinanze comunali incompatibili con gli articoli (dal n. 1 al n. 59) del presente regolamento.